



*Comune di Padova*

***REGOLAMENTO COMUNALE PER LA  
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E/O ALTRI  
VANTAGGI ECONOMICI***

*Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. ... del ...  
In vigore dal ...*

## INDICE

Art. 1 - Oggetto e finalità.....	3
Art. 2 - Tipologia delle forme di sostegno.....	3
Art. 3 - Definizioni.....	3
Art. 4 - Destinatari delle forme di sostegno.....	4
Art. 5 - Aree di intervento.....	4
Art. 6 - Concessione di contributi in via ordinaria e altri vantaggi economici.....	6
Art. 7 - Modalità e criteri per la concessione di contributi in via straordinaria.....	7
Art. 8 - Disciplina comune riferita agli altri vantaggi economici.....	8
Art. 9 - Erogazione dei contributi economici ed a seguito di collaborazione e loro rendicontazione..	9
Art. 10 - Convenzioni.....	9
Art. 11 - Collaborazioni.....	10
Art. 12 - Obblighi dei beneficiari.....	10
Art. 13 - Decadenza.....	11
Art. 14 - Trasparenza.....	11
Art. 15 - Norme finali e transitorie.....	12
Art. 16 - Entrata in vigore.....	13

## **Art.1 Oggetto e finalità**

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 L.n. 241 del 7.8.1990 e successive modificazioni, la concessione di contributi in denaro e/o di vantaggi economici di qualunque genere, predeterminandone i criteri e le modalità cui il Comune dovrà attenersi, in attuazione dei principi costituzionali di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.
2. Il Comune concede i contributi in denaro e/o altri vantaggi economici, con le modalità e con l'osservanza dei criteri stabiliti dal presente regolamento, al fine di sostenere ed incentivare lo svolgimento di autonomi interventi, iniziative, attività, eventi da parte di soggetti terzi, che perseguono fini di pubblico interesse a favore della comunità, in ossequio al principio costituzionale di sussidiarietà.
3. Le norme del presente regolamento si ispirano ai principi di efficienza, efficacia, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché ai principi generali in materia di semplificazione amministrativa, imparzialità e parità di trattamento.

## **Art. 2 Tipologia delle forme di sostegno**

1. L'intervento del Comune può concretizzarsi nel sostegno di interventi, iniziative, attività, eventi qualora siano giudicati conformi ai propri scopi istituzionali, attraverso:
  - a) l'erogazione di contributi in denaro, in via ordinaria, straordinaria o mediante collaborazione, anche nelle diverse accezioni di premi, sovvenzioni, ecc.;
  - b) l'attribuzione di altri vantaggi economici.

## **Art. 3 Definizioni**

1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento si intendono per:
  - a) contributi in via ordinaria: somme di denaro erogate a sostegno dell'attività ordinaria complessiva svolta dal soggetto richiedente sulla base della programmazione annuale del Comune, inoltre somme di denaro o altri vantaggi economici concessi per gli interventi, iniziative, attività, eventi, aventi valenza sociale, culturale, sportiva, di promozione della città di Padova o comunque di interesse pubblico prestati in applicazione del principio di sussidiarietà;
  - b) contributi in via straordinaria: somme di denaro o altri vantaggi economici erogati una tantum a sostegno di particolari interventi, iniziative, attività, eventi, a carattere straordinario organizzati sul territorio comunale e giudicati dalla Giunta Comunale di particolare rilievo sotto il profilo dell'interesse pubblico;
  - c) altri vantaggi economici: benefici diversi dall'erogazione in denaro quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la concessione di sedi, di sale, di strutture, di luoghi, di strumenti ed attrezzature comunali, ferma restando la vigente disciplina in materia di occupazione di suolo pubblico contenuta nello specifico regolamento;

d) collaborazioni: realizzazione di un intervento, iniziativa, attività, evento, di particolare e significativa rilevanza, in qualità di co-promotore, insieme ad altri soggetti pubblici o privati, in possesso di adeguato know-out.

#### **Art. 4 Destinatari delle forme di sostegno**

1. La concessione di contributi in denaro e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dal Comune a favore di:
  - associazioni;
  - soggetti del Terzo Settore;
  - società sportive;
  - fondazioni, comitati ed altre istituzioni o enti di carattere privato;
  - istituzioni scolastiche statali o paritarie, strutture per la prima infanzia dotate di autorizzazione e accreditamento istituzionale;
  - associazioni di categoria di operatori economici o singole imprese limitatamente al perseguimento delle finalità di cui ai punti d), g), h) e j) dell'art. 5, comma 1;
  - enti pubblici o istituzioni pubbliche, per le attività che essi esplicano a beneficio del Comune.
2. Gli interventi, iniziative, attività, eventi per i quali si richiede il beneficio devono essere svolti nell'ambito del territorio comunale. In via eccezionale possono essere assegnati benefici per gli interventi, iniziative, attività, eventi che si svolgono al di fuori del territorio comunale, previa deliberazione di Giunta Comunale, purché gli stessi presentino contenuti direttamente legati alla città di Padova e rivestano caratteristiche di particolare rilievo nel campo in cui si svolgono.
3. Dall'ambito dei soggetti beneficiari per i contributi in denaro sono esclusi le persone fisiche, i comitati politici, i sindacati, i movimenti e i partiti politici.
4. L'ufficio comunale competente per materia provvederà ad effettuare a campione presso il Casellario Giudiziale, in misura non inferiore al 5% delle dichiarazioni, le verifiche inerenti i soggetti richiedenti sulle loro dichiarazioni prodotte mediante autocertificazione resa a norma di legge.  
Costituisce motivo di mancata concessione o di decadenza del contributo, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale, per uno dei reati di cui all'art. 80 del D.Lgs.n. 50/2016 ss.mm.ii., a carico di uno dei soggetti di cui all'articolo 80 comma 3.
5. È in ogni caso vietato presentare più domande a più Settori per il medesimo intervento, iniziativa, attività, evento.

#### **Art. 5 Aree di intervento**

1. I benefici di cui all'art. 2 sono concessi relativamente ai seguenti settori di intervento, nel rispetto dei principi di pari opportunità e per favorire la partecipazione attiva anche attraverso l'interpello facoltativo delle Consulte di Quartiere:

- a) promozione e sviluppo di comunità, attività connesse a celebrazioni e solennità civili e religiose, iniziative di solidarietà sociale: per gestione attività e servizi socio assistenziali e per l'avvio e la gestione di iniziative di promozione ed educazione sociale, per attività di inclusione sociale rivolte a categorie svantaggiate, per le iniziative socio culturali o ricreative di partecipazione e di aggregazione per favorire e sviluppare i legami di comunità e le relazioni sociali e per valorizzare l'identità e il senso di appartenenza alla comunità e al territorio del quartiere di riferimento;
- b) formazione, istruzione, creatività, innovazione digitale e giovani: per attività ed iniziative promozionali e culturali in campo scolastico, extrascolastico e delle politiche giovanili; per iniziative e interventi finalizzati al raggiungimento di pari opportunità formative; per l'organizzazione di mostre, esposizioni, convegni, dibattiti e attività promozionali rivolte ai giovani; per incontri, convegni, dibattiti, mostre e pubblicazioni su argomenti inerenti la scuola e la formazione, la ricerca e le attività extrascolastiche; per iniziative volte alla promozione della cultura e dell'alfabetizzazione digitale in diverse fasce della popolazione; per interventi socio educativi a favore di disabili o soggetti svantaggiati; per iniziative e attività volte a promuovere e favorire il diritto allo studio, con particolare riguardo ai soggetti più deboli;
- c) cultura, arte e tutela dei beni storici e artistici: per le attività di conservazione, accrescimento e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale della città; per allestimento di mostre d'arte e di raccolta di documentazione sulla storia e la cultura della città; per la valorizzazione e il rilancio delle istituzioni culturali; per iniziative formative di produzione e di distribuzione in campo musicale, teatrale e cinematografico;
- d) sport e tempo libero: per attività e iniziative volte all'educazione e all'avviamento alle attività sportive; per attività e iniziative di tipo sportivo o ricreativo svolte a favore delle persone diversamente abili e degli anziani; per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive che presentino particolare rilevanza anche sotto il profilo socio culturale;
- e) tutela dell'ambiente e del verde: per iniziative ed eventi, quali, ad esempio, mostre, esposizioni, convegni, dibattiti, ecc. e attività promozionali in genere per la conservazione, l'accrescimento e la valorizzazione del patrimonio ambientale e faunistico; per lo svolgimento di attività educative e formative volte a favorire e accrescere l'educazione dei cittadini alle problematiche ambientali; per iniziative a favore della tutela della fauna urbana; per iniziative innovative volte ad incentivare e tutelare il verde pubblico, la gestione sostenibile dei rifiuti, l'energia sostenibile in un'ottica complessiva di adattamento ai cambiamenti climatici, per migliorare la qualità dell'aria e complessivamente per diminuire gli inquinanti sul territorio ed in atmosfera;
- f) promozione della mobilità sostenibile: per l'organizzazione di iniziative ed eventi volti alla promozione della mobilità sostenibile, in particolare per quanto riguarda la crescita della consapevolezza dei cittadini sull'importanza della modifica dei comportamenti individuali verso una mobilità sostenibile;
- g) turismo e animazione della città: per l'organizzazione di eventi e iniziative di animazione del centro storico e dei quartieri, aventi finalità di promozione culturale, richiamo turistico, valorizzazione commerciale e marketing territoriale; per le attività e le iniziative di promozione del territorio;
- h) sviluppo economico e relazioni internazionali: per iniziative ed eventi in genere volti a promuovere e valorizzare il tessuto economico della città e le produzioni locali, sia a livello nazionale che internazionale; per iniziative volte allo sviluppo della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica

in connessione con attività legate alle eccellenze distintive del territorio; per iniziative ed eventi legati alla promozione dei diritti umani ed alla educazione alla pace; attività di sensibilizzazione, promozione di progettualità e di iniziative di carattere socio-culturale, legate alla cooperazione internazionale, al dialogo interculturale, alle attività umanitarie, di informazione alla cittadinanza e ai rapporti con le città gemellate;

- i) protezione civile: per lo svolgimento di attività educative e formative per favorire e accrescere l'educazione dei cittadini allo svolgimento dei compiti della protezione civile; per l'organizzazione di eventi volti a promuovere e valorizzare le attività e i compiti della protezione civile; per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni di particolare rilevanza per le attività di protezione civile;
- j) innovazione sociale, riuso, rigenerazione urbana, tutela dei beni comuni, economia della condivisione: per l'organizzazione e la promozione di eventi e manifestazioni che abbiano come obiettivo la promozione della cultura d'innovazione sociale e rigenerazione urbana; per attività volte a promuovere la tutela dei beni comuni, il riuso e l'economia della condivisione;
- k) in ogni caso, attività e tematiche delle Associazioni iscritte all'apposito registro comunale o delle Associazioni presenti nei quartieri, purché costituite con data certa da almeno sei mesi.

#### **Art.6**

#### **Concessione di contributi in via ordinaria e altri vantaggi economici**

1. Ove non già previsto in altri atti di programmazione, la Giunta Comunale stabilisce l'importo da destinare alla concessione di contributi in via ordinaria e altri vantaggi economici che, ove riferiti all'attività complessiva svolta dal soggetto richiedente, hanno natura autorizzatoria in osservanza di quanto disposto dall'art. 50, comma 4, lett. i) dello Statuto Comunale.
2. Per gli importi superiori a 50.000,00 euro, cumulativamente riferibili a uno o più destinatari ricompresi in uno specifico intervento, iniziativa, attività, evento, i settori comunali, competenti per materia, pubblicano all'albo pretorio e nel sito web del Comune, per la durata non inferiore a quindici giorni, un avviso per la concessione dei contributi di cui al presente articolo; per gli importi inferiori, potrà essere data notizia nel sito web del Comune.
3. Nell'avviso devono essere indicati:
  - a) l'ambito di intervento per il quale è previsto il contributo;
  - b) l'ammontare della somma a disposizione per il contributo;
  - c) i soggetti che possono presentare la richiesta e i relativi requisiti di partecipazione;
  - d) le modalità e i termini di presentazione delle richieste;
  - e) la natura del contributo, ovvero se il contributo si concretizza solo in una erogazione di denaro;
  - f) i criteri che verranno seguiti per l'assegnazione del contributo, conformemente a quelli di cui all'art. 7, salva la facoltà di prevederne altri, in ragione della specificità dei vari settori di intervento.
4. Tutti i contributi in via ordinaria vengono concessi dal/dalla Dirigente del settore competente, con propria determinazione, che deve contenere l'indicazione dell'atto di programmazione e/o del provvedimento della Giunta Comunale di cui al precedente comma 1 ed eventualmente delle direttive dettagliate del Sindaco o dell'Assessore di riferimento.

5. Nel caso in cui sia stato pubblicato l'avviso la determinazione di cui al comma precedente deve essere adottata entro trenta giorni, salvo motivata proroga, dalla scadenza del termine di presentazione delle richieste e deve contenere l'indicazione di tutti i soggetti che hanno presentato la richiesta, motivando, per ciascuno di essi, la concessione e la relativa quantificazione, ovvero il diniego del contributo, nonché dare atto dell'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di concessione, ai sensi dell'art. 12, comma 2 della legge 7.08.1990, n. 241 ss.mm.ii..

Nel caso invece di concessione di importi inferiori al limite stabilito al comma 2 del presente articolo, la determinazione di cui al comma 4 deve essere adottata entro trenta giorni dalla richiesta, salvo motivata proroga.

6. Se richiesto dal beneficiario, il/la Dirigente del settore competente può concedere l'anticipazione di un acconto, fino a un massimo del 50% del contributo nei casi in cui si renda necessario per consentire l'avvio dell'intervento, iniziativa, attività, evento.

7. Per la valutazione delle richieste di contributo di importi inferiori al limite previsto nel precedente comma 2, il/la Dirigente del settore competente può avvalersi di una Commissione appositamente nominata e composta da soggetti competenti nel settore di intervento oggetto di contributo.

8. L'ammontare del contributo concesso non può superare l'80% del disavanzo tra le entrate e le uscite rendicontate del programma di attività ammesso a finanziamento, come predeterminato nell'atto di concessione del contributo. Al fine di una completa rappresentazione del disavanzo si computano tra le risorse/entrate anche quelle che, in base a rapporti di natura contrattuale, societaria, o di qualsiasi altra natura, vengano esternalizzate veicolandole a soggetti o organizzazioni terze.

Di tale circostanza dovrà essere dato atto dal richiedente nella domanda del contributo.

9. Il limite indicato nel comma precedente può essere superato:

- in casi particolarmente motivati o di alta valenza sociale;
- se previsto dall'avviso di cui al precedente comma 2;
- se rientra nella tipologia prevista nell'art.10 del presente regolamento.

## **Art. 7**

### **Modalità e criteri per la concessione di contributi in via straordinaria**

1. Per favorire la vitalità socioculturale e sportiva cittadina possono essere autorizzati/concessi contributi in via straordinaria:

- a) dalla Giunta Comunale, i contributi in denaro;
- b) dai Dirigenti, gli altri vantaggi economici.

2. A questo scopo, i soggetti interessati devono presentare una domanda, mediante l'apposita modulistica disponibile sul sito web del Comune, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'intervento, iniziativa, attività, evento.

3. La domanda deve in ogni caso contenere:

- a) i dati dei richiedenti, l'indicazione di luoghi, date, orari e durata dell'intervento, iniziativa, attività, evento, gratuità o meno per il pubblico e sussistenza di altre forme di sostegno pubblico;
- b) una descrizione dell'intervento, iniziativa, attività, evento, dalla quale risultino chiaramente gli scopi che si intendono perseguire e la capacità di promuovere l'immagine della città;

- c) il tipo di contributo o di altro vantaggio economico;
- d) il programma dell' intervento, iniziativa, attività, evento e il relativo quadro economico, da cui risultino le spese previste e le risorse con le quali il richiedente intende farvi fronte. Al fine di una completa rappresentazione del disavanzo si computano tra le risorse/entrate anche quelle che, in base a rapporti di natura contrattuale, societaria, o di qualsiasi altra natura, vengano esternalizzate veicolandole a soggetti o organizzazioni terze. Di tale circostanza dovrà essere dato atto dal richiedente nella domanda del contributo.
4. La struttura competente verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione. Nel caso in cui la domanda non sia regolarizzata o integrata nel termine assegnato, la richiesta di contributo in via straordinaria viene archiviata e ne viene data comunicazione all'interessato.
5. La Giunta Comunale autorizza la concessione dei contributi di cui al presente articolo tenendo conto dei seguenti criteri, anche non cumulativi:
- grado di significatività, pertinenza e rilevanza territoriale dell'intervento, iniziativa, attività, evento;
  - capacità dell' intervento, iniziativa, attività, evento di generare un positivo ed elevato impatto sulla promozione dello sviluppo culturale, sportivo, scientifico, ambientale, educativo, economico e sociale locale, e di promuovere l'immagine, in tutte le sue manifestazioni, della città;
  - livello di coerenza con le linee programmatiche dell'Amministrazione;
  - quantità e qualità degli interventi, iniziative, attività, eventi programmati;
  - originalità e innovazione dell' intervento, iniziativa, attività, evento programmati nell'ambito del settore di intervento;
  - livello di prevalenza dell'autofinanziamento rispetto ad altre forme di sostegno, non solo finanziario, da parte di altri soggetti pubblici;
  - capacità di proporre un progetto in aggregazione fra più associazioni e/o soggetti;
  - gratuità o meno dell' intervento, iniziativa, attività, evento programmato/a;
  - sussistenza di altre forme di sostegno, non solo finanziario, provenienti da altri soggetti pubblici;
  - accessibilità alle persone diversamente abili e/o comunque a fasce di soggetti svantaggiati.
6. Nella motivazione della deliberazione di concessione del contributo deve essere dato conto delle valutazioni effettuate.
7. Ove non diversamente stabilito dalla Giunta Comunale ed esclusi gli altri vantaggi economici, l'ammontare del contributo in denaro concesso non può superare l'80% del disavanzo tra le entrate e le uscite rendicontate del programma di attività ammesso a finanziamento, come predeterminato nell'atto di concessione del contributo.
8. Il limite indicato nel comma 7 del presente articolo può essere superato nei casi di cui all'art. 10.

## **Art.8** **Disciplina comune riferita agli altri vantaggi economici**

1. Al fine di favorire la vitalità socioculturale e sportiva cittadina possono essere concessi i vantaggi economici richiamati dall'art.3, comma 1, lettere a), b) e c).
2. Il beneficiario è tenuto a utilizzare i vantaggi economici esclusivamente per l'uso e le finalità previste dal presente regolamento. Sarà altresì considerato preferenziale, oltre all'iscrizione al registro delle



associazioni, il criterio dell'uso comune e concordato da parte di più soggetti in collaborazione o in rete nella programmazione e/o nella realizzazione dell' intervento, iniziativa, attività, evento.

3. Il beneficiario, ove non diversamente disciplinato, assume la qualità di custode, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 del codice civile, ed è tenuto a risarcire l'Amministrazione in caso di danneggiamento, perdita, perimento o distruzione del bene.
4. Il beneficiario solleva il Comune da ogni responsabilità derivante dall'utilizzo di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale.
5. L'attribuzione degli altri vantaggi economici non è di norma soggetta a rendicontazione, salvo diversa disposizione contenuta nel provvedimento di concessione.

#### **Art. 9**

##### **Erogazione dei contributi economici ed a seguito di collaborazione e loro rendicontazione**

1. Per l'erogazione e la rendicontazione dei contributi economici di cui all'art.3, comma 1, lettere a), b) e d), i soggetti beneficiari dovranno presentare entro il termine che verrà stabilito nel provvedimento di concessione o entro 90 giorni dalla fine dell'esercizio o dell' intervento, iniziativa, attività, evento:
  - a) per i contributi in via ordinaria a sostegno dell'attività complessiva:
    - breve relazione dell'attività complessiva e rendiconto consuntivo dell'esercizio;
  - b) per i contributi in via ordinaria e in via straordinaria per specifiche iniziative:
    - breve relazione dell' intervento, iniziativa, attività, evento, rendiconto delle entrate e delle uscite, distinte per singole voci, allegando in copia le pezze giustificative i cui originali dovranno essere conservati per ogni eventuale verifica anche a campione.

Le spese e le entrate dovranno essere veritiere e pertinenti con quanto preventivato nella domanda di contributo. Saranno considerate solo le spese funzionali alla realizzazione dell' intervento, iniziativa, attività, evento, con esclusione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle spese di lusso o voluttuarie e dei beni durevoli, salvo che questi ultimi al termine dell' intervento, iniziativa, attività, evento vengano riconosciuti di interesse e vengano acquisiti dall'Amministrazione Comunale. La Giunta Comunale, con proprio provvedimento, potrà definire le tipologie di spesa che non saranno ammesse a contributo, fatto salvo ciò che non sia stato altrimenti definito all'interno dello specifico avviso.
2. I contributi di cui al comma precedente sono liquidati con provvedimento del/della Dirigente del settore competente entro i 90 giorni successivi.
3. Al contributo si applica la ritenuta nei casi previsti dalla normativa vigente.
4. Il mancato rispetto dei termini assegnati per la rendicontazione ne comporta la decadenza.

#### **Art. 10**

##### **Convenzioni**

1. Per tutte le tipologie di contributi di cui all'art. 3 comma 1 lettere a), b), c), d), potrà essere stipulata apposita convenzione. La convenzione deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- la descrizione dell' intervento, iniziativa, attività, evento, oggetto del rapporto convenzionale e delle relative modalità di svolgimento, al fine di garantire il raccordo con gli atti di programmazione e le attività del Comune;
  - l'indicazione delle strutture, delle attrezzature e dei mezzi, anche economici, impiegati nello svolgimento dell' intervento, iniziativa, attività, evento;
  - la durata del rapporto convenzionale, le cause e le modalità della sua risoluzione;
  - l'entità del contributo e/o altro vantaggio economico assegnato;
  - l'obbligo di presentare una relazione finale sull'intervento, iniziativa, attività, evento svolto;
  - l'obbligo della copertura assicurativa, secondo la normativa vigente;
  - gli oneri reciproci, compreso il potere di vigilanza del Comune.
2. Alle convenzioni non si applica quanto previsto dagli articoli 6, comma 8, e 7, comma 7.
  3. Il presente regolamento non si applica per la disciplina delle convenzioni di cui alla normativa speciale contenuta nell'art.56 del D.Lgs. n.117/2017 ss.mm.ii.
  4. Speciali convenzioni ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs n.117/2017 possono essere stipulate per la concessione in comodato di beni di proprietà del Comune non utilizzati per fini istituzionali.

#### **Art. 11 Collaborazioni**

1. Le collaborazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), per le quali si applica l' art. 6 limitatamente ai commi 4,6,8,9, sono approvate, su proposta dei promotori, e qualora già previste in atti di programmazione, con determinazione del/la Dirigente del settore comunale competente, mediante apposito disciplinare, sottoscritto dalle parti, nel quale sono dettagliati i rapporti finanziari e di collaborazione, nonché le specifiche responsabilità di ciascuno.
2. Il pagamento dei tributi è in ogni caso a carico dei beneficiari.

#### **Art. 12 Obblighi dei beneficiari**

1. Per consentire il rispetto della norma di cui all'art. 10 del D.Lgs. n.231/2007 in materia di antiriciclaggio, la concessione da parte del Comune di Padova di contributi e altri vantaggi economici ai soggetti beneficiari è subordinata alla previa presentazione da parte di questi ultimi di apposita autocertificazione, resa in conformità a quanto disposto dal D.P.R. n.445/2000 e successive modifiche e integrazioni dal legale rappresentante, di essere in regola con gli obblighi di utilizzare strumenti che consentano la tracciabilità dei flussi finanziari relativamente a contributi, erogazioni ed altri vantaggi ricevuti da terzi per le attività svolte.
2. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare i contributi e gli altri vantaggi economici esclusivamente per gli interventi, iniziative, attività, eventi per cui sono stati concessi.
3. I beneficiari hanno l'obbligo di pubblicizzare la concessione dei contributi e degli altri vantaggi economici da parte del Comune per lo svolgimento di interventi, iniziative, attività, eventi. A questo scopo, tutto il

materiale pubblicitario relativo agli interventi, iniziative, attività, eventi deve recare la seguente dicitura: "con il contributo del Comune di Padova".

4. Nel caso di modifiche parziali del progetto, il beneficiario assume l'obbligo di comunicazione immediata al Comune.

### **Art. 13 Decadenza**

1. I beneficiari decadono dal contributo concesso:
  - a) per i contributi in via ordinaria a sostegno dell'attività, nel caso in cui non presentino la relazione dell'attività complessiva e il rendiconto consuntivo dell'esercizio, come previsto dall'art. 9, comma 1 lettera a);
  - b) per i contributi in via ordinaria e in via straordinaria per specifiche iniziative,
    - nel caso in cui non presentino breve relazione dell' intervento, iniziativa, attività, evento, e rendiconto delle entrate e delle uscite, distinte per voci, come previsto dall'art.9, comma 1, lettera b);
    - nel caso in cui l' intervento, iniziativa, attività, evento per cui è stato concesso un contributo non sia stato svolto ovvero non sia stato svolto entro i termini previsti nell'atto di concessione, anche se dipendente da cause di forza maggiore, fatta salva diversa disciplina in sede di stipula delle convenzioni di cui all'art.10 del presente regolamento;
    - nel caso di modifica sostanziale del programma dell' intervento, iniziativa, attività, evento per cui sia stato concesso un contributo, senza averne ottenuto prima l'autorizzazione del Comune.
2. Nel caso in cui l' intervento, iniziativa, attività, evento per cui è stato concesso un contributo sia stato svolto in misura parziale o differente, è consentito, anziché dichiarare la decadenza, procedere alla riduzione del contributo concesso in relazione all'attività svolta, previa comunicazione e assenso in forma scritta delle modifiche avvenute da parte del Comune.
3. Nel caso di decadenza, il settore competente provvederà agli adempimenti necessari alla restituzione della somma eventualmente già erogata a titolo di acconto.

### **Art. 14 Trasparenza**

1. Gli atti di concessione del contributo e/o di altro vantaggio economico vengono pubblicati a norma degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii., sul sito web del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente", indicando:
  - il nome dell' impresa o dell' ente e i relativi dati fiscali;
  - l'importo del vantaggio economico corrisposto;
  - la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
  - l'ufficio ed il responsabile del procedimento;
  - le modalità eseguite per l'individuazione del beneficiario.
2. I soggetti beneficiari debbono pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali le informazioni sui contributi e vantaggi ricevuti dalle pubbliche amministrazioni nell'esercizio finanziario precedente, in

ottemperanza dell'art.1, commi 125 e seguenti della legge n.124/2017 come sostituito dall'art. 35 del D.L. n.34/2019, convertito in legge n.58/2019 e ss.mm.ii..

3. Ai sensi dell'art.1, comma 125 ter della legge n.124/2017, come modificato dall'art. 35 del D.L. n.34/2019 convertito in legge n.58/2019 e ss.mm.ii., dal 1 gennaio 2020 l' inosservanza degli obblighi sopracitati comporta l'applicazione della sanzione pari all' 1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000,00 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione.
4. Il mancato adempimento nei termini di legge degli obblighi di cui ai commi precedenti comporta l' applicazione della sanzione della restituzione integrale del beneficio erogato.
5. I Settori competenti alla erogazione dei benefici provvedono ad effettuare verifiche a campione del rispetto degli obblighi di cui ai commi precedenti, comunicandone l'esito alla struttura competente in materia di polizia amministrativa, per l'erogazione della sanzione.

### **Art. 15** **Norme finali e transitorie**

1. Il presente regolamento non si applica:
  - ai contributi individuali di assistenza sociale;
  - ai contributi concessi dalla Regione a soggetti e per gli importi da essa definiti, erogati tramite il Comune;
  - per gli interventi urgenti di solidarietà sotto forma di contributo economico ad associazioni o enti in caso di calamità o di stato di emergenza dichiarato;
  - per quegli immobili che vengono dati in concessione e nella cui convenzione sia previsto l'impegno a svolgere attività di utilità sociale;
  - in tutti i casi in cui la materia sia compiutamente disciplinata da leggi, regolamenti o comunque da altre normative specifiche. Nei casi in cui la materia sia parzialmente disciplinata da leggi o regolamenti speciali, il presente regolamento si applica per quanto compatibile con tale normativa.

Al fine di agevolare l'iter procedimentale, è consentito pubblicare avvisi o notizie per la concessione di contributi anche in assenza degli stanziamenti di bilancio, purché venga precisato che l'assegnazione avverrà subordinatamente al reperimento delle necessarie risorse finanziarie e nei limiti delle stesse.
2. Il presente regolamento si applica, limitatamente a tale fase procedimentale, ai provvedimenti di liquidazione dei contributi in corso all'entrata in vigore del presente regolamento.
3. L'entrata in vigore del presente regolamento comporta l'abrogazione del Regolamento sulla concessione della sala riunioni dei Consigli di Quartiere, approvato con deliberazione consiliare n. 159 del 16.2.1979 e modificato con deliberazione consiliare n. 358 del 13.3.1981, e del Titolo III del Regolamento del Registro comunale delle associazioni, ad eccezione dell'art.15, comma 4, nonché di ogni norma incompatibile con la presente disciplina.
4. L'Amministrazione Comunale adotta idonei atti di organizzazione per far convergere verso un unico centro di coordinamento le domande per la concessione di contributi e/o altri vantaggi economici, che verranno contestualmente assegnate ai competenti Settori.
5. La quantificazione dei vantaggi economici, a cura del settore competente, dovrà essere registrata in bilancio in conformità alle regole della contabilità pubblica.

6. La modulistica da compilare per il procedimento di richiesta di contributi e altri vantaggi economici è pubblicata sul sito web del Comune.

**Art. 16**  
**Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo tre mesi dalla scadenza della pubblicazione eseguita ai sensi dell'art. 10 delle preleggi del Codice Civile.